



COMUNE DI BOLOTANA

Provincia di Nuoro

Prot. n. 7368 Ordinanza n. 62

OGGETTO: Ordinanza a tutela del decoro delle vie pubbliche e del territorio comunale.

IL SINDACO

CONSIDERATO che taluni comportamenti devianti dalle comuni regole di convivenza civile costituiscono un grave danno alla sicurezza urbana, costituita dal diritto, proprio di ogni cittadino, di fruire dei propri beni e di quelli pubblici, in modo pieno e libero; CONSIDERATO che i sopracitati comportamenti si estrinsecano in azioni che, nello specifico, deturpano, imbrattano, insozzano sia il contesto urbanizzato sia le campagne; RITENUTO il sussistere di comprovate e improcrastinabili ragioni di pubblico interesse tali da motivare il ricorso al presente provvedimento, idoneo a prevenire e contrastare i fenomeni degenerativi, assicurando ai cittadini la tutela contro ogni atto contrario al decoro;

VISTO l'art. 6 della legge 24 luglio 2008, n. 125, con il quale viene sostituito l'art. 54 del D.lgs 267/2000, ampliando le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale;

VISTO quindi l'art. 54 del D.lgs 267/200, che al comma 4 dispone che *“Il Sindaco, quale ufficiale del governo adotta con atto motivato provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;*

VISTO che il Decreto 5 agosto 2008 del Ministro dell'Interno consente al Sindaco di intervenire per prevenire e contrastare, tra l'altro, le situazioni che alterano il decoro urbano;

VISTO l'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 T.U.E.LL, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e ordinanze comunali:

VISTA la Legge 15 luglio 2009, n. 94 *“ Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”*.

VISTO l'art. 16 comma 2 della legge 24 novembre 1981 n° 689, come modificato dall'art. 6 bis della Legge 24 luglio 2008 n°125;

ORDINA

E' fatto divieto di :

1. Gettare rifiuti, oggetti o sostanze solide o liquide che comportino l'insozzamento o l'imbrattamento delle pubbliche vie;
2. Imbrattare con qualsiasi sostanza il suolo pubblico, le opere e i manufatti di arredo urbano;
3. Gettare, depositare o abbandonare carte, bottiglie, contenitori e qualsiasi tipo di rifiuto, al di fuori degli spazi (uscio di casa) e orari stabiliti dall'amministrazione comunale;
4. Gettare rifiuti dai veicoli in sosta o in movimento;
5. Abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo nel territorio comunale;
6. Posizionare nelle aree pubbliche cassonetti o contenitori di qualsiasi genere, adibirli alla raccolta o deposito di rifiuti o altro materiale.

7. Distribuire volantini a scopo pubblicitario sugli usci delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture o comunque sugli altri tipi di veicoli. La distribuzione di volantini, deplianti, manifesti o altro materiale pubblicitario potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali, oppure con consegna a mano nelle abitazioni private.

Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte qualora rilevanti come fattispecie di reato e fatta quindi salva l'applicazione delle norme del Codice Penale, le violazioni:

- Al punto 1, 2 , 3 , 5, 6 del presente provvedimento comportano, a carico dei trasgressori, a norma dell'art. 3, comma 6 della Legge 94/2009 la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500.00. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
- Al punto 4 del presente provvedimento comportano a carico dei trasgressori, a norma dell'art. 34 bis del C.d.S., come introdotto dall'art. 3 della Legge 94/2009 la sanzione amministrativa pecuniaria da €500.00 a €1000.00.
- Al punto 7 del presente provvedimento comportano a carico dei trasgressori a norma dell'art. 3, comma 6 della Legge 94/2009 la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500.00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi della L.689/81.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a provvedere a rimuovere eventuali rifiuti, a cessare il comportamento e in via immediata a ripristinare, a proprie spese, lo stato dei luoghi.

L'inottemperanza a tale ordine verrà perseguita a norma dell'art.650 del Codice Penale e al ripristino provvederà l'Amministrazione Comunale rivalendosi dei trasgressori della spesa sostenuta;

La presente ordinanza, previa comunicazione al Prefetto- ufficio Territoriale del governo di Nuoro, è immediatamente eseguibile e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, nei pubblici esercizi, nel sito internet e negli organi di stampa.

Ai fini della relativa esecuzione è inoltre trasmessa alle Forze di Polizia, che potranno in essere ogni attività di controllo e di vigilanza finalizzata a contenere e reprimere i predetti comportamenti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio, al TAR, ovvero, entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Bolotana, 26 Novembre 2009

Il Sindaco
f.to Francesco Manconi